



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 215

della Giunta comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 3 LUGLIO 2020 N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ART. 1, COMMA 6 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE IN DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Il giorno 31.08.2020 ad ore 08.36 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Franzoia Mariachiara**
 assessori **Bungaro Corrado**
 Gilmozzi Italo
 Maule Chiara
 Salizzoni Alberto
 Stanchina Roberto
 Uez Tiziano

Assenti: sindaco **Andreatta Alessandro**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Franzoia Mariachiara.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/228 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

considerato che la Legge provinciale 3 luglio 2020 n. 4 e s.m. al comma 1 dell'art. 1 "Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali" dispone che "Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza.";

rilevato che al comma 2 dell'art. 1 della citata norma stabilisce che "La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive."

esaminata la deliberazione della Giunta provinciale 03.07.2020 n. 891, la quale, in attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.p. 4/2020, ha individuato i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive;

posto che il Comune di Trento, con la deliberazione testé menzionata, non è stato individuato quale Comune ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale e che pertanto per gli esercizi commerciali localizzati sul nostro territorio vige l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatti salvi gli esercizi individuati all'art. 5 della L.p. 4/2020, come di seguito riportato:

- a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010);
- b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate;
- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali;
- d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante;
- e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale;

richiamato il comma 4 dell'art. 1 della L.p. 4/2020 il quale prevede, in deroga al principio generale disposto al comma 1 dell'art. 1 della stessa norma, che "In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle Associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle Associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe.";

richiamato altresì il comma 6 bis dell'art. 1 della L.p. 4/2020 che prevede che "in prima applicazione per l'anno 2020 i comuni possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per un massimo di 12 giornate, previo parere delle Associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle Associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L'articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021", facendo quindi venir meno, per l'anno in corso, la necessità di concomitanza delle giornate di deroga con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi;

considerato che questo Comune intende avvalersi della deroga prevista dal comma 6 bis dell'art. 1 della L.p. 4/2020 al fine di consentire l'apertura delle attività commerciali nelle seguenti giornate: 11 – 18 – 25 ottobre 2020, 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2020, 6 – 8 – 13 – 20 – 27 dicembre 2020;

rilevato che tale proposta è emersa a seguito degli incontri di data 6 e 10 agosto 2020 tra l'Amministrazione, i Comuni di Rovereto e Pergine Valsugana e le categorie citate dalla Legge provinciale, tenendo conto da un lato, dell'evolversi delle esigenze di mercato e della fase difficoltosa che coinvolge tutte le parti sociali con l'intento di dare risposta alla necessità di proporre una continuità di servizio in un periodo dell'anno caratterizzato da una potenziale maggior richiesta di consumo, ma, dall'altro, di mantenere la chiusura degli esercizi nelle giornate del 1°

novembre, per permettere alle famiglie di commemorare i defunti soprattutto quest'anno particolarmente segnato da una comune sofferenza legata alla pandemia, e del 26 dicembre;

atteso che con nota protocollata al numero 180360 di data 18.08.2020 è stato chiesto alle Associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale di esprimere il proprio parere sulla proposta di deroga in argomento, entro il giorno lunedì 24 agosto 2020;

visti i seguenti pareri pervenuti dalle seguenti Associazioni di categoria:

- Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo – Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino: parere favorevole (ns. prot. 184461 di data 24.08.2020);
- Confesercenti del Trentino: parere favorevole (ns. prot. 183732 di data 24.08.2020);
- Federazione Trentina delle Cooperative: parere favorevole (ns. prot. 186458 di data 26.08.2020);
- Federdistribuzione: parere favorevole sulle date di novembre e dicembre, evidenziando la possibilità di sostituire la data del 27 dicembre con la data del 1° novembre, considerato che la norma nazionale prevede la possibilità di apertura dei punti vendita alimentari in caso di più di due festività consecutive (ns. prot. 184073 di data 24.08.2020);
- FISASCAT CGIL del Trentino, CISL e UIL: parere congiunto favorevole solo per le domeniche del 6, 13 e 20 dicembre 2020, motivato dal fatto che non sono state prese in considerazione le proposte dalle stesse formulate ovvero la riduzione del numero delle aperture rispetto alla previsione normativa, la non applicazione della deroga alle giornate festive e la richiesta di interventi comunali a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici tramite attività di conciliazione vita – lavoro (ns. prot. 182236 di data 20.08.2020);
- CRTCU di Trento: parere favorevole (ns. prot. 184109 di data 24.08.2020):

visto altresì che le Associazioni dei consumatori ADOC del Trentino e Federconsumatori del Trentino non hanno rilasciato alcun parere;

rilevato che la richiesta di Federdistribuzione relativamente all'apertura del 1° novembre non è stata accolta in considerazione del fatto che, come evidenziato sopra, si è ritenuto anche in accordo con le sigle sindacali di consentire ai familiari di commemorare i loro defunti;

considerato che, per quanto concerne il parere parzialmente favorevole di FISASCAT CGIL del Trentino, CISL e UIL, non è stato possibile dare risposta alla richiesta di interventi comunali a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, tenuto conto dei tempi ristretti e dell'impegno profuso dall'Amministrazione in questo periodo per garantire l'apertura delle scuole e degli asili nido;

ritenuto pertanto di individuare le giornate in deroga alle chiusure festive e domenicali nelle seguenti date: 11 – 18 – 25 ottobre 2020, 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2020 e 6 – 8 – 13 – 20 – 27 dicembre 2020, anche a fronte di pareri parzialmente favorevoli ma non vincolanti, in considerazione delle seguenti valutazioni:

- l'importanza che l'attrattività turistica riveste per il territorio comunale, soprattutto durante i fine settimana autunnali, in cui si concentrano solitamente le proposte, gli eventi e le manifestazioni, non ultimi i mercatini di Natale della città e le due tradizionali fiere di S. Lucia e della Festa d'oro;
- l'opportunità di garantire l'offerta commerciale ai cittadini e ai turisti, favorendo un servizio di ospitalità ed accoglienza che da sempre caratterizza la città di Trento, tenuto conto altresì dell'indotto sull'intero sistema economico e sociale del territorio comunale;
- la necessità di supportare l'avvio delle attività economiche dopo la Fase 1 e 2 della pandemia (emergenza sanitaria da "Coronavirus");

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e successive modifiche;
- la Legge provinciale 3 luglio 2020 n. 4 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta provinciale 03.07.2020 n. 891;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis della Legge provinciale 3 luglio 2020 n. 4 “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali” e per le motivazioni espresse in premessa, le giornate in deroga alle chiusure festive e domenicali degli esercizi commerciali situati sul territorio comunale nelle seguenti date: 11 – 18 – 25 ottobre 2020, 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2020 e 6 – 8 – 13 – 20 – 27 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Franzoia

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 3 LUGLIO 2020 N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ART. 1, COMMA 6 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE IN DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 i Componenti Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 31.08.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 228 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 3 LUGLIO 2020 N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ART. 1, COMMA 6 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE IN DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 27 agosto 2020

Servizio Sviluppo economico studi e statistica
Il Dirigente
dott. Sabrina Redolfi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 228 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 3 LUGLIO 2020 N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ART. 1, COMMA 6 BIS: INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE IN DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 27.08.2020